

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.19 del 4 febbraio 2011

Riunione del 13 gennaio 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (Relatore)

CAF 13/2010/2011 - Appello della tesserata Rosanio Isabella avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti affisso all'albo in data 12 novembre 2010, relativo alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dal sodalizio PGS San Paolo Volley Cagliari

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti
- udito all'udienza di discussione per la parte appellante l'avv. Enrico Marcello

PREMESSO CHE

- in data 13 settembre 2010 l'atleta Isabella Rosanio proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società PGS San Paolo Volley, adducendo i seguenti motivi:
 - a) la volontà della ragazza minorenne di non partecipare agli allenamenti sia con la squadra under 18 che con la squadra di serie C come richiesto dal presidente, bensì con una squadra di coetanee;
 - b) la volontà di migliorare le proprie qualità praticando allenamenti e campionati commisurati alla propria età anagrafica;
 - c) la necessità di spostare l'atleta presso altra società sportiva per motivi di organizzazione familiare poiché entrambi i genitori lavorano fuori sede e sono impossibilitati a soddisfare gli orari di allenamento;
 - d) la residenza del nucleo familiare nel comune di Selargius differente da quello della società;
 - e) il cambio frequente di allenatori con perdita di continuità tecnica;
 - f) la mancata convocazione dell'atleta per l'anno 2009/2010;
- ed inoltre:
 - 1) la nullità del tesseramento e del procedimento di omologazione poiché il modulo F 2008/2009 sarebbe stato firmato unicamente dalla madre della giocatrice e non dal padre;
 - 2) la mancata partecipazione, se non in poche occasioni, all'attività agonistica della squadra di serie C;

3) l' omessa comunicazione all'atleta da parte del sodalizio dell'avvenuta convocazione alla selezioni per la rappresentativa provinciale per la stagione 2010, con conseguente pregiudizio della sua crescita tecnica;

- la Commissione Tesseramento Atleti rigettava la richiesta dell'atleta, ritenendo i motivi sub 1) 2) e 3) inammissibili per violazione dell'art 77 R.G. in quanto indicati solo in sede di ricorso, i motivi sub c) d) e e) privi di qualsivoglia riscontro e i motivi a) b) e f) insufficienti a fondare la domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa;

- in data 22 novembre 2010 la ricorrente impugnava il provvedimento suddetto, reiterando nel proprio ricorso tutte le censure proposte in primo grado, insistendo in particolar modo sull'ammissibilità dei punti 1) 2) e 3) in quanto da ritenersi mere puntualizzazioni del punto f), nonché della richiesta di verifica dei moduli di tesseramento, già contenuti nella raccomandata ex art. 77 R.G.;

- al contrario sono da ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione dell'organo di *prime cure*, sia relativamente all'inammissibilità in sede di ricorso di nuovi motivi rispetto a quelli contenuti nella prodromica messa in mora inviata al sodalizio, sia relativamente all'insufficienza e alla carenza probatoria delle ulteriori doglianze al fine dello scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa.

PQM

rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 04.02.2011